

Decreto del Commissario ad acta
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 Marzo 2013)

DECRETO n.

Oggetto: Definizione del limite massimo di risorse assegnabili per l'anno 2014 per le strutture private erogatrici di prestazioni RSA - Assistenza residenziale/semiresidenziale di mantenimento di nuovo accreditamento con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**

VISTI per quanto riguarda i poteri

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- lo Statuto della Regione Lazio 11 novembre 2001, n. 1 "*Nuovo Statuto della Regione Lazio*" e s. m. i.;
- la Legge Regionale 18 febbraio n. 6 e s. m. i.;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s. m. i.;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario *ad acta* per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2013, con cui il Dott. Renato Botti è stato nominato sub commissario nell'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;

VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro

- l'articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto: "*Approvazione del "Piano di Rientro.."*" e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "*Presenza d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio....Approvazione del "Piano di Rientro"*";
- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il Decreto del Commissario *ad acta* n. U00480 del 6 dicembre 2013, recante: "*Approvazione programmi operativi*" per gli anni 2013-2015;
- la proposta di riedizione dei Programmi Operativi 2013-2015 presentata ai Ministeri in preventiva approvazione in data 21 marzo 2014 con nota prot. n. 1007/CZ, aggiornata con nota prot. n. 1737/CZ del 29 maggio 2014;

VISTI per quanto riguarda la disciplina di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502: "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*", in particolare:

- l'art. 8 *quater* comma 2 che prevede che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui al suddetto art. 8 *quinquies*;
- l'art. 8 *quater*, comma 8 e s. m. i. per cui, in presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le Regioni e le unità sanitarie locali, attraverso gli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies*, sono tenute a

- porre a carico del servizio sanitario nazionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della Programmazione nazionale;
- l'art. 8 *quinquies*, comma 2 *quinquies*, che prevede in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali, la sospensione dell'accREDITAMENTO istituzionale di cui all'articolo 8-*quater*;
 - l'art. 8 *quinquies*, comma 2, che prevede la stipula di contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro associazioni rappresentative a livello regionale, che indicano, tra l'altro:
 - il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extratariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali (art. 8 *quinquies*, comma 2, lettera d);
 - la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che, in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno dei valori unitari dei tariffari regionali, per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), ...*omissis*... (art. 8 *quinquies*, comma 2, lettera e- bis);
 - l'art. 8 *quinquies*, comma 2-*quater* il quale prevede che: *“Le Regioni stipulano accordi con le Fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ... e contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalità di cui all'articolo 10 comma 2 del Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le Regioni stipulano altresì accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, che prevedano che l'attività assistenziale, attuata in coerenza con la Programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla Programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio...omissis”*;

CONSIDERATO

che la giurisprudenza amministrativa, con sentenza TAR Lazio n. 1911/07, nel richiamare la decisione del Consiglio di Stato n. 499/03, ha rappresentato come la fissazione dei tetti di spesa costituisca oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza regionale e rappresenti un preciso ed ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica;

che la Sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 26 novembre 2008 n. 5847, ha statuito che il provvedimento con il quale si fissa il tetto massimo per le prestazioni erogate da privati, non lede alcun affidamento dei titolari delle strutture accreditate;

che il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 3/2012 ha ribadito che: *“...Alle Regioni è stato pertanto affidato il compito di adottare determinazioni di natura autoritativa e vincolante in tema di limiti alla spesa sanitaria, in coerenza con l'esigenza che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nell'ambito di una pianificazione finanziaria. Alla stregua di detta disciplina spetta ad un atto autoritativo e vincolante di programmazione regionale, e non già ad una fase concordata e convenzionale, la fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile*

con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppi di istituzioni, nonché la determinazione dei preventivi annuali delle prestazioni”;

VISTI per quanto riguarda accordi di riconversione, norme in materia di autorizzazione e accreditamento e requisiti delle strutture private provvisoriamente e definitivamente accreditate:

- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 e s. m. i.;
- la Legge Regionale 10 agosto 2010, n. 3 e s. m. i., che disciplina il processo di accreditamento istituzionale definitivo delle strutture che erogano prestazione con onere a carico del SSR;
- il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0080 del 30 settembre 2010 avente ad oggetto: *“Riorganizzazione della Rete Ospedaliera Regionale”* e s. m. i.;
- il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0090/2010 recante: *“Approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie - Requisiti ulteriori per l’accreditamento - Sistema informativo per le autorizzazioni e gli accreditamenti delle strutture sanitarie (SAAS) Manuale d’uso. Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell’art. 1 commi da 18 a 26 (Disposizioni per l’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private. L.R. n. 3/2010)”* e s. m. i.;

PRESO ATTO delle avvenute intese di riconversione sottoscritte con le strutture private ai sensi di quanto previsto nel Decreto del Commissario *ad acta* n. U0080/2010 nonché dei relativi decreti commissariali di accreditamento;

CONSIDERATO che sono in corso di ultimazione le procedure finalizzate al rilascio dei titoli di autorizzazione ed accreditamento definitivo istituzionale delle strutture sanitarie;

VISTA la nota prot. n. 176535 del 12 dicembre 2013 con la quale l’Area Autorizzazione e Accreditamento – Completamento adempimenti Legge 12/2011 ha comunicato che *“nelle more dello svolgimento delle complesse attività preordinate alla conferma dei titoli di autorizzazione e accreditamento ...omissis... vorrà codesta Area provvedere, senza soluzione di continuità, all’attribuzione del budget per il primo trimestre 2014 a tutte le strutture alle quali è stato conferito nell’anno 2013”;*

VISTI

i Decreti Commissariali che rilasciano il titolo di autorizzazione e di accreditamento alle strutture oggetto del presente provvedimento;

il Decreto del Commissario *ad acta* n. U00220 del 2 luglio 2014 con oggetto *“Provvedimento di conferma dell’autorizzazione all’esercizio della struttura socio-sanitaria denominata “RSA MINTURNO POGGIO DUCALE”, sita nel Comune di Minturno (LT), Via Alfio Rapisarda,1, e rilascio dell’accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 8 quater, comma 7, D.Lgs 502/92 e s.m.i.”;*

il Decreto del Commissario *ad acta* n. U00231 del 14 luglio 2014 con oggetto *“Provvedimento di conferma del titolo autorizzativo e rilascio di accreditamento istituzionale alla “Casa di Cura*

privata Villa Aurora S.p.A." gestito dalla società "Casa di Cura privata Villa Aurora S.p.A." (P. IVA 01008531004), con sede legale ed operativa in via Mattia Battistini, 44/46 – 00167 Roma (RM)." e notificato alla stessa in data 14 luglio 2014;

che per le strutture di nuova attivazione è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale secondo quanto stabilito dal D.lgs n.502/1992 e s.m.i. comma 7, dell'art. 8 *quater* che recita "Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso";

CONSIDERATO che sono in corso di ultimazione le procedure finalizzate al rilascio dei titoli di autorizzazione ed accreditamento definitivo istituzionale delle strutture sanitarie;

VISTI per quanto riguarda il fabbisogno, la configurazione e le tariffe applicate alle RSA:

il Decreto del Commissario *ad acta* n. U00076 del 8 marzo 2013, ed in particolare l'allegato 2 che individua "il fabbisogno residenziale e semiresidenziale per persone non autosufficienti, anche anziane, complessivamente in 13.072 posti" come riportato nella seguente tabella:

Tipologia di trattamento	%	Numero posti
Intensivo residenziale	2	261
Estensivo residenziale	9	1.177
Estensivo residenziale per disturbi cognitivo – comportamentali gravi	5	653
Estensivo semiresidenziale per disturbi cognitivo – comportamentali gravi	5	653
Mantenimento residenziale	74	9.765
Mantenimento semiresidenziale	5	653
Totale	100	13.072

la nota prot. n. 380826 GR-11-16 del 2 Luglio 2014 e la nota prot. n. 387049 del 4 luglio 2014, con le quali l'Area Autorizzazione e Accreditamento – Completamento Adempimenti L.R. 12/11, in riscontro alla nota prot. n. 84211 dell'11.02.2014, ha comunicato "l'elenco delle strutture private accreditate che hanno titolo ad erogare prestazioni con onere a carico del servizio Sanitario Regionale, in quanto provvisoriamente accreditate oppure in possesso del DCA di accreditamento definitivo";

PRESO ATTO e CONSIDERATO

che il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0099/2012 ha stabilito le seguenti corrispondenze:

Regolamento Regionale 1/1994	DPCA 8/2011	
	R1	Intensivo
ALTO (III)	R2	Mantenimento A
MEDIO (II) – BASSO (I)	R3	Mantenimento B

che il Decreto del Commissario *ad acta* n. U00101/2013, definisce le tariffe con decorrenza dal 01.01.2013 (importi in Euro):

Tipologia assistenziale	Tariffa totale	Onere SSR
Intensiva	220,30	220,30
Mantenimento A	118,4	59,2
Mantenimento B	98,4	49,2

che, relativamente all'assistenza semiresidenziale e domiciliare, ai sensi della normativa vigente, la tariffa è pari al 52% della corrispondente tariffa residenziale così come stabilito dal Decreto del Commissario *ad acta* n. U0099/2012;

che con DGR n. 98 del 20 febbraio 2007 è stata rimodulata la diaria giornaliera per le RSA, nel senso di ripartire l'onere di detta diaria nella misura del 50% a carico del FSR e nella misura del restante 50% a carico dell'assistito;

che il limite massimo di risorse assegnabili è determinato al netto della quota di compartecipazione del 50% a carico dell'assistito per le prestazioni erogate in mantenimento in regime residenziale;

che l'offerta assistenziale residenziale e semiresidenziale della Regione Lazio è al di sotto del fabbisogno individuato nel sopracitato decreto commissariale n. 76/2013;

che l'attuale offerta assistenziale residenziale per i trattamenti in regime intensivo corrisponde a 90 posti letto, e l'offerta assistenziale per i trattamenti residenziali e semiresidenziale in regime di mantenimento corrisponde a 7.622 posti letto;

STABILITO, pertanto, di fissare il limite massimo di risorse assegnabili considerando il fabbisogno assistenziale regionale e di utilizzare, al fine del calcolo di tale limite, il tasso di occupazione del 80% dei posti letto poiché, le strutture oggetto del presente provvedimento, hanno il titolo di accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 quater, comma 7, D.Lgs 502/92 e s.m.i. il quale recita testualmente: "*Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati*";

VISTI

il verbale prot. n. 27392 dell'incontro tenutosi il 14 gennaio 2014 tra la Regione Lazio e le associazioni di categoria nel quale la Regione Lazio propone di definire i limiti massimi di risorse assegnabili per l'anno 2014 applicando le tariffe vigenti ai sensi del Decreto Commissariale n. 101/2013 con un tasso di occupazione del 98%;

il suddetto verbale nella parte in cui la Regione propone, altresì, per le strutture ricomprese nel Decreto Commissariale n. 474/2013, la definizione del limite massimo di risorse assegnabili con l'applicazione delle tariffe di cui al Decreto commissariale n. 101/2013 con un tasso di occupazione pari all'80%;

la nota prot. n. 176535 del 12 dicembre 2013 con la quale l'Area Autorizzazione e Accreditamento – Completamento adempimenti Legge 12/2011 ha comunicato che "*nelle more dello svolgimento delle complesse attività preordinate alla conferma dei titoli di autorizzazione e accreditamento ...omissis... vorrà codesta Area provvedere, senza soluzione di continuità, all'attribuzione del budget per il primo trimestre 2014 a tutte le strutture alle quali è stato conferito nell'anno 2013*";

il Decreto del Commissario *ad acta* n. U00474 del 25 novembre 2013 avente ad oggetto: *“Attribuzione budget per l'anno 2013 alle strutture private erogatrici con onere SSR. RSA – Assistenza residenziale / semiresidenziale di mantenimento di nuovo accreditamento”*;

il Decreto del Commissario *ad acta* n. U00507 del 23 Dicembre 2013 con oggetto *“Definizione Budget Provvisori I trimestre 2014 delle strutture private erogatrici di prestazioni con onere SSR, Ospedali Classificati, IRCCS privati e Policlinici Universitari non statali”*;

il Decreto del Commissario *ad acta* n. U00115 del 3 aprile 2014 avente ad oggetto: *“Definizione budget provvisori I semestre 2014 delle strutture private erogatrici di prestazioni con onere SSR, Ospedali Classificati, IRCCS privati e Policlinici Universitari non statali”*;

PRESO ATTO che il Decreto del Commissario *ad acta* n. U00115 del 3 aprile 2014 ha stabilito che *“ai fini della determinazione dei budget provvisori di cui al presente provvedimento, i tetti di spesa di cui al DCA 474/2013 recante “Attribuzione budget per l'anno 2013 alle strutture private erogatrici di prestazioni con onere SSR. RSA - Assistenza residenziale / semiresidenziale di mantenimento di nuovo accreditamento” dovranno essere riproporzionati su base annua, fermo restando il tasso di occupazione all'80%”*;

VISTA la nota prot. n. 378579 GR-11-24 del 2 luglio 2014 con la quale si comunica alle Associazioni di categoria e alle Aziende Sanitarie del Lazio l'avvio del procedimento per l'imminente predisposizione dei provvedimenti per la definizione del limite massimo di risorse assegnabili per prestazioni sanitarie per assistenza territoriale erogate da strutture private accreditate con onere a carico del SSR per l'anno 2014 e/o 2015;

VISTO e CONSIDERATO

che con nota prot. n. 173578 GR-11-24 del 21 marzo 2014 con oggetto *“DCA U00474/2013. Sottoscrizione contratto/accordo 2013.”* con la quale l'Area Sistema di Remunerazione e Verifica e Controllo Attività Sanitaria ha richiesto alla ASL RM/A copia dei contratti sottoscritti da parte della RSA Salus e RSA Città Giardino non ancora pervenuti;

che con nota prot. n. 31235 del 9 aprile 2014, la ASL RM/A ha rappresentato che *“per le due strutture menzionate, RSA Città Giardino e RSA Salus, sono state trasmesse a codesta spett.le Direzione Regionale – Area Autorizzazione e Accreditamento – le note prot. n. 4553 del 17/01/2014 e 14382 del 14/02/2014 con oggetto “proposta di revoca atto autorizzativo”*;

che con nota prot. n. 239243 GR-11-24 l'Area Sistema di Remunerazione e Verifica e Controllo Attività Sanitaria ha chiesto informazioni *“in merito alla titolarità, da parte della struttura RSA Città Giardino e RSA Salus insistenti sul territorio della ASL RM/A, di erogare prestazioni a carico del Sistema Sanitario Regionale”*;

che con nota prot. n. 275028 GR-11-16 del 13 maggio 2014, l'Area Autorizzazione e Accreditamento – Completamento Adempimenti L. R. 12/2011 ha comunicato che *“sono stati avviati i procedimenti di annullamento dei Decreti n. U00342 del 26 luglio 2013 (RSA Città Giardino) e n. U00341 del 26 luglio 2013 (Salus s.r.l.), con i quali erano stati confermati i titoli di autorizzazione e di accreditamento in loro possesso”*;

RITENUTO opportuno dover accantonare, pertanto, in attesa della definizione del procedimento di annullamento dei decreti di accreditamento delle strutture sopracitate, per la RSA Salus euro 1.382.912,00 e per la RSA Città Giardino euro 691.456,00;

RITENUTO

di determinare, quindi, il limite massimo di risorse assegnabili secondo la configurazione, i criteri e le tariffe come sopra richiamate;

di determinare, pertanto, il limite massimo di risorse assegnabili alle strutture private RSA di nuova attivazione che, ai sensi della normativa vigente, possono erogare prestazioni con onere SSR in misura pari a euro 22.281.902,40 per l'anno 2014, secondo la ripartizione di cui all'Allegato I, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

che il limite massimo di risorse assegnabili per l'anno 2014 per le strutture oggetto del Decreto del Commissario *ad Acta* n. U00474 del 25 novembre 2013 debba decorrere a partire dal giorno 1 gennaio 2014 con un tasso di occupazione dei posti letto pari all'80%;

di prevedere che, per tutte le strutture di nuova attivazione non ricomprese nei criteri stabiliti dal Decreto Commissariale n. 474/2013, che abbiano ottenuto il rilascio del titolo di autorizzazione e accreditamento entro la data del 30 giugno 2014, il limite massimo di risorse assegnabili per l'anno 2014 debba decorrere a partire dal giorno 1° luglio 2014, con un tasso di occupazione dei posti letto pari all'80%, fatta eccezione per la "RSA Minturno Poggio Ducale" a decorrere dal 2 luglio 2014 e per la RSA "Casa di Cura privata Villa Aurora S.p.A" a decorrere dal 14 luglio 2014;

RITENUTO

che il limite massimo di risorse assegnabili per l'anno 2014, di cui al presente decreto, ricomprendono comunque la produzione erogata nei mesi precedenti alla determinazione dei budget medesimi e relativa sottoscrizione degli accordi/contratti;

che i contratti si riferiscono al periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

che il limite massimo di risorse assegnate indicato per singola struttura in "Allegato I" si riferisce esclusivamente a cittadini residenti nella Regione Lazio;

necessario dare seguito alla regolarizzazione del limite massimo di risorse assegnabili per l'anno 2014 in quanto provvedimento necessario e conseguente a precedenti decreti commissariali allo stato pienamente in vigore;

CONSIDERATO

che la Regione Lazio si riserva espressamente la facoltà di rettificare il limite massimo di cui al presente decreto sulla scorta di eventuali osservazioni avanzate dai Ministeri affiancanti;

che il limite massimo di risorse assegnabili in relazione all'attività di assistenza di mantenimento, di cui al presente decreto, potranno in ogni caso subire delle modificazione in considerazione degli eventuali provvedimenti di razionalizzazione/contenimento della spesa emanati a livello regionale e

/o nazionale;

RIBADITO che le prestazioni erogate con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale sono considerate riconoscibili e remunerabili esclusivamente se erogate in conformità con la normativa vigente;

CONSIDERATO di rinviare, per lo schema di contratto/accordo per l'anno 2014 e per le relative procedure di sottoscrizione, a quanto disciplinato nel Decreto commissariale avente ad oggetto "Modifiche e/o integrazioni allo schema di accordo/contratto di cui al DCA U00183/2013";

STABILITO

che qualsiasi provvedimento di sospensione e/o revoca dell'accreditamento è idoneo a determinare l'automatica sospensione e/o revoca dell'attribuzione del limite massimo di risorse assegnabili e, quindi, dalla data della notificazione del provvedimento di sospensione e/o revoca la struttura non può erogare prestazioni con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale;

che le competenti Aziende Sanitarie dovranno vigilare sulla corrispondenza tra le prestazioni rese e il volume delle attività effettivamente autorizzate e accreditate;

che l'Erogatore è tenuto all'erogazione delle prestazioni degli aventi diritto modulando la produzione per soddisfare il fabbisogno assistenziale della popolazione in modo omogeneo per tutto l'anno, fermo restando che le prestazioni erogate oltre il limite massimo di risorse assegnabili non sono riconosciute con onere a carico del S.S.R.

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento:

1. di determinare il limite massimo di risorse assegnabili per l'anno 2014 per le RSA per singolo soggetto erogatore e suddiviso per tipologia assistenziale - ai sensi dei criteri e delle tariffe di cui al decreto commissariale n. U00101/2013, così come indicato nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di far decorrere il budget per l'anno 2014, per le strutture oggetto del Decreto del Commissario *ad acta* n. U00474 del 25 novembre 2013 con tasso di occupazione dei posti letto pari all'80%, a far data dal 1° gennaio 2014;
3. di far decorrere il limite massimo di risorse assegnabili per l'anno 2014, per tutte le strutture di nuova attivazione non ricomprese nei criteri stabiliti dal Decreto Commissariale n. 474/2013 e che abbiano ottenuto il rilascio del titolo di autorizzazione e accreditamento entro la data del 30 giugno 2014, con tasso di occupazione dei posti letto pari all'80%, a far data dal 1° luglio 2014, ad eccezione della "RSA Minturno Poggio Ducale" a decorrere dal 2 luglio 2014 e della RSA "Casa di Cura privata Villa Aurora S.p.A" a decorrere dal 14 luglio 2014;



4. di accantonare, in attesa della definizione del procedimento di annullamento dei decreti di accreditamento, per la RSA Salus euro 1.382.912,00 e per la RSA Città Giardino euro 691.456,00;
5. che il limite massimo di risorse assegnabili per l'anno 2014, di cui al presente decreto, ricomprende comunque la produzione erogata nei mesi precedenti alla determinazione dei budget medesimi e relativa sottoscrizione degli accordi/contratti, esclusivamente per le strutture oggetto del Decreto del Commissario *ad Acta* n. U00474 del 25 novembre 2013;
6. che il limite massimo di risorse assegnate indicato per singola struttura in "Allegato I" si riferisce esclusivamente a cittadini residenti nella Regione Lazio;
7. che la Regione si riserva espressamente la facoltà di rideterminare il limite massimo di risorse assegnabili di cui al presente decreto sulla scorta delle osservazioni avanzate dai Ministeri affiancanti riguardo il medesimo provvedimento;
8. che il limite massimo di risorse assegnabili in relazione all'attività di RSA, di cui al presente decreto, potrà in ogni caso subire delle modifiche in considerazione degli eventuali provvedimenti di razionalizzazione/contenimento della spesa emanati a livello regionale e/o nazionale;
9. che qualsiasi provvedimento di sospensione e/o revoca dell'accreditamento è idoneo a determinare l'automatica sospensione e/o revoca dell'attribuzione del limite massimo di risorse assegnabili e, quindi, dalla data della notificazione del provvedimento di sospensione e/o revoca la struttura non può erogare prestazioni con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale;
10. che la definizione del limite massimo di risorse assegnabili rappresenta il livello massimo di spesa a carico del SSR nell'ambito del quale sono considerate riconoscibili e remunerabili esclusivamente le prestazioni erogate ai sensi della normativa vigente di riferimento;
11. che l'Erogatore è tenuto all'erogazione delle prestazioni agli aventi diritto modulando la produzione per soddisfare il fabbisogno assistenziale della popolazione in modo omogeneo per tutto l'anno fermo restando che le prestazioni erogate oltre il limite massimo di risorse assegnabili non sono riconosciute con onere a carico del S.S.R.;
12. di rinviare, per quel che concerne il contratto/accordo per l'anno 2014 e le relative procedure di sottoscrizione, a quanto disciplinato nel Decreto del Commissario *ad Acta* avente ad oggetto "*Modifiche e/o integrazioni allo schema di accordo/contratto di cui al DCA 183/2013*";
13. che le competenti Aziende Sanitarie dovranno vigilare sulla corrispondenza tra le prestazioni rese e il volume delle attività effettivamente autorizzate e accreditate;
14. di disporre, in caso di mancata sottoscrizione del contratto, l'applicazione dell'art. 8-*quinquies*, comma 2 *quinquies*, D. Lgs. n. 502/92 e s. m. i..


Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato



entro il termine di centoventi giorni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

NICOLA ZINGARETTI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nicola Zingaretti', written over the printed name.A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive 'M' or similar character.

Decreto del Commissario ad acta
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 Marzo 2013)

DECRETO n.

Allegato I

Allegato "A" n. 1

000238/2014

ASL	SOGGETTO EROGATORE	MA/R ₂		MB/R ₃		Semiresidenziale MA/R ₂		ONERE TOTALE 2014 SSR / €
		Limite €		Limite €		Limite €		
RMA	RSA Santa Chiara	-		574.656,00		-		574.656,00
RMB	RSA Longoni	1.037.184,00		430.992,00		161.779,68		1.629.955,68
RMB	RSA Residenza Magnolia*	348.569,60		86.906,88		-		435.476,48
RMD	RSA Villa Carla	1.382.912,00		-		-		1.382.912,00
RMD	RSA Ebraica*	-		144.844,80		-		144.844,80
RME	RSA Barabarano Romano - Primo Edificio*	679.710,72		-		-		679.710,72
RME	RSA Barabarano Romano - Secondo Edificio*	348.569,60		-		-		348.569,60
RME	Casa di Cura Villa Aurora***	402.560,00		-		-		402.560,00
RMF	RSA Santa Marinella	1.382.912,00		287.328,00		-		1.670.240,00
RMF	RSA Quinta Stella	1.002.611,20		-		-		1.002.611,20
RMG	RSA Iclio Giorgio Mancini	1.555.776,00		-		89.877,60		1.645.653,60
RMG	RSA Fondazione Turati	1.037.184,00		-		-		1.037.184,00
RMH	RSA II Tetto	691.456,00		-		-		691.456,00
RMH	RSA II Pigneto	691.456,00		-		-		691.456,00
RMH	RSA Sacro Cuore	691.456,00		-		-		691.456,00
RI	RSA Monte Buono	348.569,60		144.844,80		-		493.414,40
LT	RSA San Raffaele Sabaudia	522.854,40		-		-		522.854,40

Segue Decreto n.

del

ASL	SOGGETTO EROGATORE	MA/R ₂		MB/R ₃		Semiresidenziale MA/R ₂		ONERE TOTALE 2014 SSR / €
		Limite €		Limite €		Limite €		
LT	Centro Residenziale Anziani Domus Aurea	1.037.184,00	-	-	-	-	-	1.037.184,00
LT	RSA Residenza Pontina	1.037.184,00	287.328,00	-	-	-	-	1.324.512,00
LT	Rsa San Michele Hospital	1.382.912,00	-	-	-	143.804,16	-	1.526.716,16
LT	Rsa Minturno Poggio Ducale**	260.006,40	216.086,40	-	-	-	-	476.092,80
FR	RSA Villa Letizia*	662.282,24	217.267,20	-	-	-	-	879.549,44
FR	RSA Sant'Elisabetta 2*	827.852,80	-	-	-	90.616,32	-	918.469,12
RMA	Accantonamento RSA Città Giardino	691.456,00	-	-	-	-	-	691.456,00
RMA	Accantonamento R.S.A. Salus	1.382.912,00	-	-	-	-	-	1.382.912,00
							Totale	22.281.902,40

* Decorrenza limite massimo di risorse assegnabili a partire dal 1 luglio 2014

** Decorrenza limite massimo di risorse assegnabili a partire dal 2 luglio 2014

*** Decorrenza limite massimo di risorse assegnabili a partire dal 15 luglio 2014